

COMUNE DI CASTELLANZA
(Provincia di Varese)

**Regolamento sul
Diritto di Interpello**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ in data _____

INDICE

<i>Articolo 1 - Oggetto -----</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 - Fattispecie-----</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 -Presentazione dell'istanza-----</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 - Contenuto dell'istanza -----</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5 - Effetti della presentazione dell'istanza -----</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6 - Risposta -----</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7 - Effetti della risposta-----</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 8 - Inammissibilità dell'istanza-----</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 9 - Norma di rinvio -----</i>	<i>6</i>

Articolo 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come sostituito dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonché degli articoli da 2 a 6 del medesimo decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, disciplina il diritto di interpello dei contribuenti in materia di tributi locali.

2. L'unità organizzativa competente a rispondere agli interpelli è individuata nel Servizio Tributi del Comune di Castellanza.

Art. 2 - FATTISPECIE

1. Il contribuente può interpellare il Comune per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie, con esclusione dei tributi a compartecipazione.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali non sussistono obiettive condizioni di incertezza o per le quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza il Comune comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso ovvero è tenuto, insieme con questi o in suo luogo, all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

2. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima e prima di porre in essere qualsiasi comportamento connesso all'istanza stessa.

3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo PEC all'indirizzo del Comune:
comune@pec.comune.castellanza.va.it;
- b) a mezzo PEC all'indirizzo del Servizio Tributi: tributi.castellanza@anutel.it
- c) a mezzo e-mail all'indirizzo tributi@comune.castellanza.va.it;
- d) con consegna a mano al Protocollo generale dell'Ente;
- e) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

Art. 4 - CONTENUTO DELL'ISTANZA

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente, compreso il codice fiscale e/o partita IVA;
- b) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante e dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- c) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dalla competente struttura.

4. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 5 - EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 6 - RISPOSTA

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello.

2. Per le questioni particolarmente complesse, il Funzionario responsabile del tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.

3. Quando non sia possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati, il funzionario responsabile del tributo richiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Comune della documentazione integrativa prodotta dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.

Art. 7 - EFFETTI DELLA RISPOSTA

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune; in quest'ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica del Comune.

3. In caso di mancata risposta nei termini di cui al precedente articolo 6), si intende che il Comune concorda con l'interpretazione fornita dal contribuente.

4. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Art. 8 - INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA

1. L'istanza di interpello è inammissibile se:

- a) è priva dei dati identificativi dell'istante;
- b) manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- c) non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;
- d) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;
- e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- f) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- g) il contribuente, invitato ad integrare l'istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. L'inammissibilità dell'istanza è comunicata al contribuente con le modalità indicate all'articolo 6), comma 1.

Art. 9 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.